

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 097/CSA (2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 069CSA– RIUNIONE DEL 2 FEBBRAIO 2017

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Prof. Andrea Lepore, Avv. Daniela Morgante – Componenti; – Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

1. RICORSO A.S.D. VICENZA C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B DI CALCIO A 5 FENICE VENEZIA MESTRE/VICENZA C5 DEL 26.11.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 381 del 02.1.2017)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 381 del 02.01.2017 - ha accolto il gravame proposto in primo grado dalla società Fenice Venezia Mestre con riferimento alla regolarità della gara del Campionato nazionale di Serie B Calcio a 5 Fenice Venezia Mestre/Vicenza C5 del 26.11.2016, per posizione irregolare del calciatore della società ospitata Vicenza C5 sig. Salamone Mario Riccardo, schierato nonostante fosse gravato da una squalifica pendente per tre giornate inflittagli con Com. Uff. n. n. 506 del 20.02.2016 allorquando militava nelle file del Real Futsal Arzignano in relazione alla gara di ottavi di finale (ritorno) di Coppa Italia Under 21 Real Futsal Arzignano/Fenice Venezia Mestre. Avendo il calciatore cambiato società (era passato infatti al Vicenza C5) nonché categoria, essendo nato l'11.2.1994, con conseguente impossibilità di scontare la squalifica nel Campionato Under 21, egli avrebbe dovuto scontare la sanzione di che trattasi ai sensi dell'art. 22 comma 6 del C.G.S. nelle gare ufficiali della prima squadra della nuova società di appartenenza, ossia nella gara del Campionato nazionale di serie B di Calcio a 5 Fenice Venezia Mestre/Vicenza C5 del 26.11.2016.

Muove il reclamo della A.S.D. Vicenza C5 dalla distinzione di cui al comma 6 dell'art. 22 C.G.S. tra le Coppe Italia e Coppe Regionali, articolata in base alla Lega ovvero al Comitato organizzatore (decisione della Corte Sportiva d'Appello relativa al merito gara Nardò/Bisceglie Com. Uff. n. 36 del 4.11.2016; decisione della Corte di Giustizia Federale a Sezioni Unite assunta nella seduta del 22.10.2009 con riferimento al merito gara Citti di Castello/Montevarchi.

Il reclamo è infondato e non pertinente è il richiamo alle decisioni citate dalla società reclamante. Invero, in base agli art. 19 (commi 11.1 e 11.3) e 22 del C.G.S. e ai principi da essi sanciti, di effettività della sanzione e di separazione delle competizioni, la sanzione della squalifica deve essere effettivamente scontata, e non affidata al potere discrezionale della società di appartenenza, nella tipologia di competizione, da individuarsi in base alla lega o comitato organizzatore, nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato. Ove, come nel caso, tale secondo principio, di separazione delle competizioni, non possa essere nel concreto rispettato in quanto il calciatore interessato non prenda più parte a competizioni della medesima tipologia (in quanto organizzate dalla medesima Lega o Comitato), esso cede rispetto al primo principio, quello di effettività della sanzione, in forza del quale il calciatore deve scontare la squalifica nella prima gara utile.

In proposito non può condividersi l'avviso della società appellante secondo cui alla data della gara in questione (26 novembre 2016) non vi sarebbe stata incertezza circa la circostanza che

venisse scontata la sanzione in quanto la società Vicenza C5 avrebbe previsto la possibilità di far scontare la squalifica al tesserato in caso di accesso alla Coppa Italia al termine del Girone di Andata, alla luce del fatto che il Vicenza C5 era a quella data in corsa per la partecipazione alla Fase Finale della Coppa Italia di Serie B, cui aveva già preso parte nel precedente anno.

Tale prefigurazione del Vicenza C5 integrava, invero, alla data del 26.11.2016, una mera eventualità soltanto ipotetica e per nulla certa, proprio in quanto l'effettivo concretizzarsi di tale prefigurazione dipendeva dall'esito di partite che erano allora meramente future, esito che quindi non poteva naturalmente presentare alcun connotato di certezza atto a consentire di ritenere che il Vicenza C5 avrebbe sicuramente preso parte alla Coppa Italia.

Ne consegue la non pertinenza al caso di specie delle decisioni richiamate dalla reclamante, dal momento che continuare a schierare il giocatore gravato di squalifica nella prospettiva meramente ipotetica ed eventuale di una possibile – ma non certa – futura qualificazione per la Coppa Italia ha nel caso integrato una concreta violazione del principio di effettività della sanzione della squalifica, proprio nella misura in cui la stessa, in caso di mancata qualificazione del Vicenza C5 per la Coppa Italia, non sarebbe stata mai scontata da parte del giocatore gravato. Pertanto, essendo il calciatore in questione nato in data 11.02.1994, non potendo egli più prendere parte alla Coppa Italia di categoria Under 21 ed essendo alla data del 26.11.2016 meramente ipotetica, eventuale e incerta la qualificazione della sua squadra di appartenenza Vicenza C5 per la Coppa Italia, egli avrebbe dovuto scontare le giornate di squalifica nel campionato di competenza che era effettivamente in corso, cioè il Campionato di Serie B, posto che alla data del 26.11.2016 la partecipazione del Vicenza C5 alla Coppa Italia era una mera ipotetica eventualità, come tale inidonea ad essere tenuta in conto ai fini del principio di effettività della sanzione.

Correttamente quindi il Giudice Sportivo ha comminato alla società Vicenza C5 la sanzione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 17 comma 5 lett. a) del C.G.S. per aver schierato nell'incontro di che trattasi il calciatore Salamone Mario Riccardo in posizione irregolare per le ragioni sopra esposte.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Vicenza C5 di Vicenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO L'AQUILA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.300,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA MONTEROSI/L'AQUILA CALCIO DELL'8.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 72 dell'11.01.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – con Com. Uff. n. 72 dell'11.1.2017 emesso in relazione alla gara dell'8.1.2017 del Campionato di Serie D Monterosi/L'Aquila Calcio 1927 S.r.l. – ha comminato a carico della Società L'Aquila Calcio la sanzione della ammenda di €1.300,00 con diffida *“per avere propri sostenitori in campo avverso lanciato all'indirizzo del Direttore di gara due contenitori di plastica semipieni contenenti caffè, uno dei quali lo colpiva a un polpaccio e l'altro lo sfiorava alla testa. Sanzione così determinata in ragione della recidiva di cui al Com. Uff. n. 15”* del 7.9.2016 con cui alla medesima società reclamante è stata comminata la sanzione di €1.000,00 *“per avere propri sostenitori al termine della gara rivolto espressioni ingiuriose e lanciato getti d'acqua all'indirizzo del Direttore di gara che lo attingevano in varie parti del corpo”*.

Avverso la gravata deliberazione del Giudice Sportivo domanda la reclamante l'annullamento della diffida in quanto non sufficientemente riscontrata e, in subordine, la riduzione della ammenda, ritenuta sproporzionata rispetto ai fatti e agli introiti delle società di serie D.

Il reclamo è fondato.

Anzitutto va posto in luce che, come evidenziato anche dalla reclamante, il rapporto dell'assistente arbitrale sig. Caso Rosario sull'accaduto, che riporta testualmente che *“Nel corso del primo tempo i sostenitori della società L'Aquila Calcio 1927, posizionati nel settore alle mie spalle, lanciavano due barattolini di plastica del tipo “Caffè Borghetti” con la chiara intenzione di colpirmi. La prima, vuota, sfiorava la mia testa, mentre la seconda, semipiena, colpiva la mia*

gamba, precisamente all'altezza del polpaccio, senza provocarmi dolore. Sul posto sopraggiungevano gli addetti alla sicurezza. L'episodio non si ripeteva più". E' quindi palese la discrasia tra il comunicato ufficiale che descrive la condotta come indirizzata nei confronti del Direttore di gara mentre il rapporto è stato redatto dall'Assistente dell'arbitro il quale afferma che le condotte sono state dirette nei suoi confronti e non in quelli del Direttore di gara.

Sono inoltre condivisibili le ulteriori censure della reclamante, inerenti alla illogicità del predetto rapporto a causa dell'impossibilità dell'Assistente arbitrale Caso di vedere da quale settore fossero partiti i barattoli di plastica poiché l'evento è avvenuto "nel corso del primo tempo", momento in cui l'assistente è rivolto verso il campo a svolgere le proprie funzioni, come in effetti comprovato dalla stessa dichiarazione dell'assistente di essere stato colpito al polpaccio, cosa impossibile se fosse stato rivolto verso i tifosi.

E' inoltre condivisibile l'obiezione della reclamante circa il fatto che l'espressione utilizzata nel rapporto "*con il chiaro intento di colpirli*" non sia supportata dalla posizione di spalle dell'assistente, che non si vede quindi sulla base di quali elementi possa aver desunto "il chiaro intento di colpirlo" dei tifosi quando, essendo di spalle rispetto ad essi, non aveva la possibilità di vederli. Infine, le caratteristiche obiettive del settore ospiti, costituito da una porzione di distinti attigua a quella riservata ai tifosi casalinghi, divise solamente da una cancellata, come da video e foto prodotti dalla reclamante, determinano una vicinanza dei due settori che, unita al posizionamento di spalle dell'assistente, è atta a rendere dubbia la riconducibilità dell'evento alla tifoseria aquilana, a fortiori a fronte degli ulteriori predetti elementi di discrasia, illogicità e incertezza che sono stati sopra esposti.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società L'Aquila Calcio dell'Aquila, annulla la decisione di prime cure. Infligge la sanzione dell'ammenda di €500,00 con diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO FC5 CORIGLIANO FUTSAL AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ODISSEA 2000/FC5 CORIGLIANO FUTSAL DEL 07.01.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 432 del 13.1.2017)

La ASD FC5 Corigliano Futsal impugna la delibera del Giudice Sportivo del 13.1.2017 nella quale veniva comminata alla reclamante la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 a favore della ASD Odissea 2000 e la penalizzazione di 1 punto in classifica. Il Giudice di prime cure rilevava che la gara in epigrafe, secondo quanto indicato nel rapporto dell'arbitro, non era stata disputata per il rifiuto della società ospitata, motivato dal fatto che, non essendo giunti gli arbitri designati per difficoltà connesse alle avverse condizioni climatiche, non divideva la decisione assunta dagli Organi Tecnici dell'area di designare un arbitro della locale sezione di Rossano a dirigere l'incontro, sig. Gaetano Fabio Grande. Considerato che tale rifiuto contrasta con i principi di cui all'art. 1 *bis* C.G.S. ed art. 53, comma 2, N.O.I.F. il Giudice condannava la ricorrente.

Gli eventi, come descritti nel rapporto dell'arbitro e nell'allegato referto di gara, si sono così svolti: l'inizio della gara era previsto per le ore 15:30 e alle ore 15:15 gli arbitri designati provenienti dalla Sicilia, sentiti telefonicamente, riferivano al cronometrista, sig. Gaetano Fabio Grande, presente *in loco* che erano ancora distanti oltre 30 minuti dal luogo di gara, motivo per il quale quest'ultimo contattava l'Organo Tecnico ed avviava la procedura prevista dal regolamento del gioco del calcio a 5, che nella "guida pratica alla regola 5" dispone la procedura da seguire in caso di ritardato arrivo di uno dei due arbitri della gara. Nello specifico si procedeva alla designazione da parte dell'Organo Tecnico del cronometrista – sig. Grande – quale arbitro della gara in sostituzione del collega ritardatario e a quel punto si provvedeva a reperire un arbitro regionale che si trovava in quel momento in tribuna (signor Michele Sorrenti) della sezione di Rossano, che veniva invitato negli spogliatoi per indossare una divisa e svolgere così il ruolo di cronometrista della gara. A quel punto alle ore 15:30 gli arbitri erano pronti per il riconoscimento dei calciatori, ma la ASD Corigliano impediva loro di accedere al proprio spogliatoio per i relativi adempimenti, adducendo varie motivazioni. Soltanto in seguito si riusciva ad effettuare il

riconoscimento dei calciatori di detta Associazione dopo aver dato luogo in precedenza a quello dei calciatori locali. Alle ore 15:52 l'arbitro, il cronometrista e la ASD Odissea di Rossano erano pronti per dar inizio alla gara. Giunti a questo punto, la ASD Corigliano si rifiutava di entrare in campo e contestava all'arbitro della sezione di Rossano che non avrebbe potuto arbitrare la gara. Nel frattempo alle ore 16:09 giungevano al campo gli arbitri inizialmente designati, signor Schillaci di Enna e il signor Amato di Ragusa. Tuttavia, essendo ormai trascorso il tempo di attesa di 30 minuti a causa come detto del rifiuto della ASD Corigliano di entrare sul terreno di gioco, si richiedeva ad entrambe le compagini una dichiarazione attestante la disponibilità ad iniziare la gara e quindi di autorizzare lo svolgimento dell'incontro. La ASD Corigliano modificava la sua iniziale posizione e comunicava che avrebbe acconsentito a giocare la gara, ma a quel punto la ASD Odissea di Rossano dichiarava che non avrebbe partecipato all'incontro perché ormai trascorso il tempo di attesa, sottolineando che la ASD Corigliano in precedenza non aveva voluto dare inizio alla gara, benché ci fossero le condizioni previste dal regolamento. Sì che, malgrado gli ulteriori tentativi di risolvere la vicenda e preso atto del mancato consenso delle due compagini, visto il rifiuto della ASD Odissea, alle ore 16:45 il direttore di gara prendeva la decisione di non disputare l'incontro.

Il Corigliano impugna la decisione, proponendo nello specifico una diversa ricostruzione della tempistica degli avvenimenti. Contesta, altresì, una condotta non professionale dell'arbitro sig. Grande.

A parere di questa Corte il reclamo non è fondato.

Ai sensi dell'art 5 reg. Calcio a 5 e della "guida pratica alla regola 5", la procedura seguita dall'arbitro sig. Grande, designato dall'Organo Tecnico in sostituzione dei colleghi, è stata svolta correttamente. Nel rapporto di gara e nell'allegata integrazione al referto che, come noto, costituiscono prova privilegiata (art. 35.1.1. C.G.S.), vengono accuratamente descritti i momenti antecedenti l'incontro e i comportamenti tenuti dai tesserati. Si evidenzia, tra l'altro, che – come anche ribadito nel rapporto dell'arbitro – non è prevista per i direttori di gara alcuna preclusione territoriale tale da poter determinare la mancata disputa dell'incontro. Ne deriva che l'atteggiamento della ASD Corigliano di opporsi allo svolgimento della gara non può essere in alcun modo giustificato. La sanzione comminata in primo grado – *ex* artt. 1 *bis* e 17, commi 1 e 3, C.G.S. e 53, comma 2, N.O.I.F., in combinato disposto tra loro – è dunque adeguata (in tale direzione cfr., in senso ampio, Comm. disc. naz., in Com.Uff.. FIGC, 23.10.2008, n. 29/CDN).

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Società FC5 Corigliano Futsal di Corigliano Calabro (Cosenza).

Dispone addibitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa – Presidente; Avv. Vincenzo Fortino, Prof. Vincenzo Fortunato – Componenti; –
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A. - Dott. Antonio Metitieri - Segretario;

4. RICORSO A.S.D. SANCATALDESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DOLENTI GAETANO, SEGUITO GARA SANCATALDESE CALCIO/ROCCELLA DEL 22.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 78 del 25.1.2017)

Il Giudice Sportivo con Com. Uff. n. 78 del 25.1.2017, in merito alla gara tra l'ASD Santacataldese calcio e l'ASD Roccella valevole per il Campionato Interregionale - Serie D - disputata a San Cataldo il 22.1.2017, ha inflitto n. 5 giornate effettive di gara di squalifica a Dolenti Gaetanopierpaol giocatore della Sancataldese Calcio.

Il provvedimento sanzionatorio è stato così motivato: "a seguito di un provvedimento disciplinare di ammonizione, mentre il direttore di gara era rivolto di spalle, gli rivolgeva gesti gravemente irritanti suscitando l'ilarità del pubblico presente. Espulso, nell'uscire dal terreno di gioco, correva verso l'A.A. che aveva segnalato la condotta, e gli rivolgeva espressioni offensive.

Al termine della gara, nello spazio antistante gli spogliatoi e ad alta voce, reiterava frase offensiva e minacciosa. Sanzione così determinata in considerazione della gravità della condotta”.

Avverso il predetto provvedimento il calciatore interessato ha proposto impugnazione davanti alla Corte di giustizia federale deducendo in estrema sintesi il seguente argomento difensivo. L’assistente arbitrale sarebbe caduto in errore in quanto il comportamento del Dolenti non voleva essere offensivo rispetto all’arbitro ma era “una manifestazione forse esagerata, di gioia, essendo quella l’ultima azione della partita”. Peraltro, si è sostenuto nel ricorso, che il gesto era indirizzato al capitano Di Marco Salvatore destante pochi motivi.

Il ricorso è infondato.

Le circostanze di fatto analiticamente descritte nel referto arbitrale portano ad escludere che possa trattarsi di una manifestazione di gioia essendo evidente la finalità irrisoria del comportamento rivolto nei confronti dell’arbitro che, in quel minuto, era di spalle e non poteva vedere. Del resto in tal senso è stato interpretato il comportamento non solo dell’assistente arbitrale ma da tutto il pubblico e generando una ilarità generale.

L’infondatezza della versione dei fatti prospettata da parte ricorrente e non suffragata da alcun elemento probatorio e, peraltro, chiaramente contraddetta dal comportamento tenuto dall’interessato che, anziché chiarire il presunto equivoco con l’arbitro e con l’assistente arbitrale, è corso verso quest’ultimo offendendolo e minacciandolo.

Anche successivamente, al termine della gara, nello spazio antistante gli spogliatoi, il Dolenti anziché cercare di spiegare l’equivoco in cui sarebbe incorso, ha continuato a offendere e minacciare.

La circostanza, dedotta nel ricorso, che l’interessato è un giocatore “molto esperto” lungi dall’essere un elemento di non colpevolezza rende ancora più grave il comportamento tenuto.

Tutto ciò premesso il ricorso va respinto e va confermata la decisione di I grado.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Sancataldese Calcio di San Cataldo (Caltanissetta).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO F.B.C. GRAVINA AVVERSO LE SANZIONI:

- **SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. VASSALLO BRIAN;**
- **SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PICCI ANTONIO,**

SEGUITO GARA CITTÀ DI CIAMPINO/GRAVINA SOC. COOP. SP. DIL. DEL 22.1.2017
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 78 del 25.1.2017)

Al termine della gara di Serie D – Girone H, Città di Ciampino/F.B.C. Gravina del 22.01.2017, la F.C.B. Gravina proponeva rituale reclamo avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta ai calciatori Vassallo Brian e Picci Antonio.

Il competente Giudice Sportivo del Dipartimento Interregionale adottava la sanzione di cui sopra, con delibera Com. Uff. n. 78 del 25.01.2017.

Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione nei confronti del calciatore Vassallo Brian “per avere, a gioco in svolgimento, ma senza alcuna possibilità di contendere il pallone, colpito un calciatore avversario con un calcio” e nei confronti del calciatore Picci Antonio “per avere rivolto gesto irridente all’indirizzo del Direttore di gara”.

L’appello va rigettato.

I fatti così descritti dal Direttore di gara non possono essere oggettivamente ridimensionati nella propria gravità e portata.

Nel caso del Picci non si può non stigmatizzare l’atteggiamento del calciatore nei confronti del Direttore di gara, così come nel caso del Vassallo la chiarezza della descrizione dei fatti non può portare ad una diversa interpretazione come motivata dalla ricorrente.

Pertanto la sanzione di 2 giornate effettive di gara inflitta ai calciatori Vassallo Brian e Picci Antonio può considerarsi congrua per la gravità dei relativi fatti.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.B.C. Gravina di Gravina in Puglia (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO S.S.D. POL. SARNESE 1926 AVVERSO LA SANZIONE SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NOCERINO VITTORIO SEGUITO GARA POL. SARNESE 1926 ARL/GLADIATOR DEL 15.1.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 74 del 18.1.2017)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in riferimento alla gara del 15.1.2017 disputata tra la S.S.D. Polisportiva Sarnese 1926 ARL e l'ASD. Gladiator 1924, con Com. Uff. n. 74 del 18.1.2017 ha inflitto Vittorio Nocerino, calciatore della Sarnese, la squalifica per 3 gare effettive.

La motivazione del provvedimento disciplinare suindicato è il seguente. “al termine della gara, subito dopo il fischio finale, colpiva un calciatore avversario con una leggera manata al volto”.

Avverso la decisione del giudice di I grado la società Polisportiva Sarnese 1926 ha proposto impugnazione alla Corte Sportiva di Appello Nazionale chiedendo la riduzione della sanzione a sole 2 giornate di squalifica.

Il ricorso è fondato.

Dal referto arbitrale risulta che il Nocerino ha colpito l'avversario “con una leggera manata al viso” e che “la manata non era violenta e il calciatore che la subiva non riportava conseguenze”.

La circostanza peraltro è pacifica in atti e risulta dalla stessa decisione impugnata.

Ciò stante, il Collegio ritiene che nella fattispecie la sanzione irrogata possa essere ridotta a 2 sole giornate di squalifica peraltro già scontate nelle gare di campionato del 15 e del 22 gennaio u.s.

Tutto ciò premesso il ricorso va accolto e la decisione di I grado va riformata con riduzione a 2 sole giornate di squalifica.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Polisportiva Sarnese 1926 di Sarno (Salerno), riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Publicato in Roma l'8 marzo 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio